

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1175/93 DEL CONSIGLIO

del 10 maggio 1993

relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli originari dell'Austria, della Norvegia e della Svezia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 2 maggio 1992, a Porto, la Comunità ha firmato accordi bilaterali relativi ad alcuni accordi agricoli sotto forma di scambi di lettere con l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera;

considerando che detti accordi sono stati negoziati e firmati assieme all'accordo sullo Spazio economico europeo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e i relativi Stati membri, da un lato, e gli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), dall'altro; che l'obiettivo delle parti era di fare entrare in vigore contemporaneamente l'accordo SEE e gli accordi bilaterali agricoli;

considerando che, in seguito al rinvio dell'entrata in vigore dell'accordo SEE dopo la decisione della Svizzera di non ratificarlo, il 17 marzo 1993 sono stati firmati accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità, da una parte, e l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia, dall'altra, al fine di applicare in via preliminare gli accordi agricoli bilaterali stipulati con detti paesi, dal 15 aprile al 31 dicembre 1993;

considerando che il Consiglio ha approvato tali accordi con decisione del 15 marzo 1993<sup>(1)</sup>;

considerando che, in base agli atti allegati agli accordi bilaterali sull'agricoltura firmati il 2 maggio 1992 dalla

Comunità, da una parte, e dall'Austria, dalla Norvegia e dalla Svezia, dall'altra, ogni anno la Comunità deve provvedere all'apertura di contingenti tariffari a dazio ridotto o nullo per taluni prodotti agricoli provenienti dai paesi summenzionati; che in applicazione delle disposizioni di cui all'allegato III dell'accordo tra la Comunità e l'Austria, le importazioni in Portogallo dei vini austriaci sono soggette agli stessi dazi che si applicano alle importazioni provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che le disposizioni allegate agli accordi in questione prevedono che, se la data di entrata in vigore degli accordi non coincide con l'inizio dell'anno civile, le disposizioni relative all'apertura dei contingenti tariffari sono applicabili pro rata temporis per il primo anno; che per motivi di chiarezza è opportuno raggruppare tutti i prodotti agricoli che beneficiano di contingenti tariffari nell'allegato I del presente regolamento, in base alla loro origine e precisare, per ogni prodotto, il volume dei contingenti tariffari e le aliquote dei dazi doganali applicabili; che nella definizione del volume di questi contingenti occorre tenere conto anche del fatto che certi prodotti, nel corso degli anni 1992 e/o 1993, hanno beneficiato di un contingente tariffario a dazio ridotto o nullo, in applicazione degli accordi attualmente in vigore con i paesi suindicati; che occorre conseguentemente abrogare totalmente i regolamenti (CEE) n. 1694/92<sup>(2)</sup> e (CEE) n. 221/93<sup>(3)</sup> e abrogare parzialmente il regolamento (CEE) n. 303/93<sup>(4)</sup>, per quanto riguarda il contingente tariffario con il numero d'ordine 09.0801, a partire dal 15 aprile 1993; che è auspicabile in particolare garantire a tutti gli importatori della Comunità un accesso equo e continuo ai suddetti contingenti e l'applicazione ininterrotta delle aliquote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento;

considerando che spetta alla Comunità decidere l'apertura di contingenti tariffari, in adempimento dei suoi obblighi internazionali, e che nulla vieta che, per garantire un'efficace gestione comune dei suddetti contingenti, gli Stati

<sup>(2)</sup> GU n. L 176 del 30. 6. 1992, pag. 54.

<sup>(3)</sup> GU n. L 27 del 4. 2. 1993, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 36 del 12. 2. 1993, pag. 9.

<sup>(1)</sup> GU n. L 109 dell'1. 5. 1993, pag. 1.